

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Incombenti istruttori disposti del Giudice amministrativo - Obbligo della P.A. di provvedere - Dovere di collaborazione istruttoria - Inottemperanza della P.A - Art. 116, comma 2, c.p.a. - Applicabilità - Argomenti di prova dal contegno tenuto delle parti.

Tar Lazio - Roma, Sez. I ter, 17 maggio 2021, n. 5807

“[...] ancorché la Pubblica amministrazione, abbia la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva, ha anche un preciso obbligo giuridico di adempiere agli incumbenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, in quanto l'ordine istruttorio viene diretto all'Amministrazione, non perché parte processuale, bensì in quanto Autorità pubblica, che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti. Con la conseguenza che l'inottemperanza dell'Amministrazione ai doveri di collaborazione istruttoria viene a concretare una condotta che rende applicabile l'art. 116 comma 2, c.p.c., per cui il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti stesse nel processo, fino al punto di valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, tale comportamento come ammissione dei fatti e delle circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno del proprio diritto [...]”.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento del 23.1.2020, notificato in data 18.02.2020 la Questura di Viterbo decretava il rifiuto dell'istanza di rinnovo del Permesso di Soggiorno per motivi di lavoro subordinato, sulla base della seguente motivazione:

“...che lo straniero ha chiesto la concessione del PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO, documentando un rapporto lavorativo a tempo pieno di durata annuale, a far data dal 05.02.2019, presso un'azienda agricola con sede di lavoro nel comune di -OMISSIS-); Visto il verbale di sommarie informazioni testimoniali del 21.09.2019, trasmesso dall'omologo Ufficio foggiano, in cui il responsabile dell'azienda conferma l'attività lavorativa del -OMISSIS- alle proprie dipendenze, ma solo fino alla chiusura dell'impresa, avvenuta nel giugno 2019; dato atto che l'istante è stato invitato, con raccomandata AR n. 13880200656-2 inviata l'08/11/2019, a presentarsi a questi Uffici per essere nuovamente sottoposto ai necessari rilievi dattiloscopici e a documentare l'attualità dalla situazione lavorativa o l'eventuale stato di disoccupazione; atteso che la missiva (nella quale si informava l'interessato - ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo - che, in difetto, si sarebbe proceduto al diniego dell'istanza) è stata restituita inevasa dalle Poste con dicitura: “destinatario irreperibile”.

Il provvedimento è stato impugnato sulla base dei seguenti motivi: Eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di diniego. Violazione di legge, art. 3 L. 241/90 –

carenza di motivazione. Violazione di legge art. 5 comma 5 e 6 D.lgs. 286/98. Violazione di legge art. 4 D.lgs. 286/98. Violazione-falsa applicazione artt. 6 comma 8, 5 comma 4 e 5 del D.lgs. 286/98. Violazione di legge art. 9 comma 4 DPR 394/99.

L'istante premette di aver ottenuto in origine un permesso di soggiorno di carattere umanitario.

Egli sarebbe domiciliato nel comune di -OMISSIS-, e non sarebbe responsabile dell'omessa notifica dell'invito a presentarsi presso li uffici della Questura.

In ogni caso sarebbe stato assunto il 19.02.2020 dalla “-OMISSIS-”.

Con provvedimento del 23.1.2020, notificato in data 18.02.2020 la Questura di Viterbo decretava il rifiuto dell'istanza di rinnovo del Permesso di Soggiorno per motivi di lavoro subordinato, sulla base della seguente motivazione:

“ ...che lo straniero ha chiesto la concessione del PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO, documentando un rapporto lavorativo a tempo pieno di durata annuale, a far data dal 05.02.2019, presso un'azienda agricola con sede di lavoro nel comune di -OMISSIS-; Visto il verbale di sommarie informazioni testimoniali del 21.09.2019, trasmesso dall'omologo Ufficio foggiano, in cui il responsabile dell'azienda conferma l'attività lavorativa del -OMISSIS- alle proprie dipendenze, ma solo fino alla chiusura dell'impresa, avvenuta nel giugno 2019; dato atto che l'istante è stato invitato, con raccomandata AR n. 13880200656-2 inviata l'08/11/2019, a presentarsi a questi Uffici per essere nuovamente sottoposto ai necessari rilievi dattiloscopici e a documentare l'attualità dalla situazione lavorativa o l'eventuale stato di disoccupazione; atteso che la missiva (nella quale si informava l'interessato - ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo - che, in difetto, si sarebbe proceduto al diniego dell'istanza) è stata restituita inevasa dalle Poste con dicitura: “destinatario irreperibile”...

Il provvedimento è stato impugnato sulla base dei seguenti motivi:

Eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di diniego.

Violazione di legge, art. 3 L. 241/90 – carenza di motivazione.

Violazione di legge art. 5 comma 5 e 6 D.lgs. 286/98

Violazione di legge art. 4 D.lgs. 286/98

Violazione-falsa applicazione artt. 6 comma 8, 5 comma 4 e 5 del D.lgs. 286/98

Violazione di legge art. 9 comma 4 DPR 394/99

L'istante premette di aver ottenuto in origine un permesso di soggiorno di carattere umanitario.

Egli sarebbe domiciliato nel comune di -OMISSIS-, e non sarebbe responsabile dell'omessa notifica dell'invito a presentarsi presso li uffici della Questura.

In ogni caso sarebbe stato assunto il 19.02.2020 dalla “-OMISSIS-”.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando una relazione in esecuzione di una ordinanza istruttoria n. 146 del 23.6.2020.

Con successiva ordinanza n. 6108 del 29.9.2020 è stata accolta la domanda cautelare “ai soli fini di un riesame della posizione del ricorrente, volto a verificare in contraddittorio con -OMISSIS- il possesso dei requisiti inerenti all’attuale posizione lavorativa (alla luce di quanto riferito dallo stesso nel ricorso, circa l’assunzione intervenuta il 19.2.2020) e al domicilio”.

Tale ordinanza non è stata eseguita.

Alla udienza del 20 aprile 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. Alla luce di quanto sopra descritto il ricorso merita di essere accolto per le seguenti considerazioni.

Ciò che risulta in contestazione non è tanto l’esistenza dei presupposti necessari per consentire il rilascio in favore del ricorrente del provvedimento del permesso di soggiorno, ma la mancata valutazione dell’esistenza di ulteriori elementi attinenti la nuova posizione lavorativa assunta dall’interessato (che sarebbe intervenuta il 19.2.2020), sulla base di quanto riferito dallo stesso, e al luogo indicato come domicilio.

In tal senso l’Amministrazione, pur essendosi costituita, non ha adempiuto al suddetto ordine di riesame.

2. Così riassunta la vicenda in esame, è possibile richiamare alla giurisprudenza secondo la quale *“ancorché la Pubblica amministrazione, abbia la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva, ha anche un preciso obbligo giuridico di adempiere agli incumbenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, in quanto l'ordine istruttorio viene diretto all'Amministrazione, non perché parte processuale, bensì in quanto Autorità pubblica, che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti. Con la conseguenza che l'inottemperanza dell'Amministrazione ai doveri di collaborazione istruttoria viene a concretare una condotta che rende applicabile l'art. 116 comma 2, c.p.c., per cui il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti stesse nel processo, fino al punto di valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, tale comportamento come ammissione dei fatti e delle circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno del proprio diritto”* (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 23 aprile 2010, n. 2100; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 11 settembre 2008, n. 1931; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 9 dicembre 2002, n. 7891).

Tale orientamento assume ancor maggiore rilievo a fonte di un provvedimento favorevole quale quello reso in fase cautelare.

3. Nella vicenda in esame non vi è stata collaborazione con il giudice e tale condotta può essere valutata, ai sensi dell'art. 116 comma 2, c.p.c., in senso favorevole alle tesi prospettate da parte ricorrente.

4. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione resistente (la Questura di Viterbo) di procedere al riesame della richiesta di permesso di soggiorno nei termini sopra indicati, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998, ferma restando ogni valutazione di merito in ordine al possesso dei presupposti necessari per ottenere il permesso richiesto, anche alla luce di quanto osservato di recente dal Consiglio di Stato nella sentenza Sez. III, 08/01/2021, n. 279.

Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento in epigrafe, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura complessiva di € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori dovuti per legge in favore del ricorrente.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario